



Decreto

Repertorio Anno 2026

Oggetto: Indizione elezione rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale per il biennio accademico 2026/2027-2027/2028.

IL DIRETTORE

- vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- richiamato** lo *Statuto* dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12 aprile 2012, modificato con D.R. n. 469 del 9 ottobre 2023, e, in particolare, gli artt. 21, 23, 25 e 53;
- richiamato** il *Regolamento generale di Ateneo*, emanato con D.R. n. 449 del 12 settembre 2019 e modificato con D.R. n. 518 del 9 novembre 2023, e, in particolare, l'art. 45 rubricato "Consiglio della Struttura primaria: composizione e modalità di designazione";
- richiamato** il D. R. n. 508 del 7 agosto 2024 recante "Attivazione del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale",
- richiamato** il *Regolamento di funzionamento del Dipartimento per l'innovazione umanistica, scientifica e sociale* emanato con D.R. n. 777 del 28 novembre 2024 (in vigore dal 3 dicembre 2024), e in particolare l'art. 8 "Consiglio del Dipartimento";
- considerato** che il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento per il biennio accademico 2024/2025-2025/2026 termina il 30 settembre 2026;
- ritenuto** di dover indire - come richiesto dal Rettore con nota prot. n. 9781/I/13 del 20 maggio 2026 - la procedura per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale biennio accademico 2026/2027-2027/2028,

DECRETA

Art. 1 – Indizione

È indetta l'elezione di n. 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del DIUSS per il **biennio accademico 2026/2027-2027/2028** per il giorno **8 luglio 2026**, dalle ore 09:30 alle ore 13:30.

Il numero dei rappresentanti è determinato nella misura del 20% del personale tecnico-amministrativo complessivamente assegnato al Dipartimento.

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio assegnato al Dipartimento.

L'elettorato passivo spetta al medesimo personale di ruolo a tempo pieno.

L'elenco degli aventi diritto al voto è pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 3 – Presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate compilando l'apposito modulo (allegato al presente decreto) da inviare all'indirizzo diuss.affarigenerali@unibas.it entro le ore 13:30 del 1° luglio 2026.

L'elenco dei candidati sarà reso noto sul sito web istituzionale del Dipartimento (<https://diuss.unibas.it/site/home.html>).

La propaganda elettorale ha inizio il giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle candidature e termina alle ore 24:00 del giorno antecedente il giorno di inizio della votazione.

Art. 4 – Seggio elettorale

La composizione e l'ubicazione dei seggi elettorali presso le sedi di Potenza e Matera saranno stabiliti con successivo decreto, a seguito del termine fissato per la presentazione delle candidature.

Ciascun seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori di cui uno con funzioni di Segretario, scelti tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.

Art. 5 – Operazioni di voto

Le votazioni si svolgono nei luoghi ove hanno sede i seggi elettorali, nel giorno e secondo l'orario di apertura e di chiusura dei seggi.

L'insediamento dei seggi elettorali deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni. Il Presidente o uno dei componenti del seggio verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto.

Ciascun elettore esprime una sola preferenza. Espresso il proprio voto, con l'indicazione sulla scheda del nome e del cognome o del cognome del candidato prescelto, l'elettore richiude la scheda e provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 6 – Quorum

La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Ogni avente diritto al voto esprime una sola preferenza.

Art. 7 – Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano nei ruoli del comparto pubblico; in caso di ulteriore parità, è eletto il più giovane di età. Gli eletti che non hanno presentato la candidatura devono produrre l'accettazione dell'elezione entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali.

Delle operazioni elettorali verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Seggio, dal Segretario del seggio e dal terzo componente del seggio.

Art. 8 – Pubblicazione dei risultati e proclamazione degli eletti

Al termine dello scrutinio, il presidente del seggio rende noto il risultato della votazione che sarà reso pubblico sul sito web istituzionale del Dipartimento.

L'esito della votazione è immediatamente comunicato al Rettore dal Presidente del seggio elettorale per i conseguenti adempimenti.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

I dati oggetto del trattamento forniti nell'ambito del procedimento elettorale sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e trattati esclusivamente per finalità istituzionali.

Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, correttezza, minimizzazione, non eccedenza, esattezza di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati sono trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative; in particolare gli stessi vengono trattati per le seguenti finalità: verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle elezioni (elettorato attivo e passivo) e gestione del procedimento che si conclude con la nomina dell'eletto.

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi della Basilicata. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@unibas.it.

Art. 10 - Unità organizzativa responsabile e responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è individuato nella persona di Bruna Baldaconi, responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Istituzionali del DIUSS.

Art. 11 – Pubblicità

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento (<https://diuss.unibas.it/site/home.html>).

Art. 12 – Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Decreto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia, allo *Statuto*, al *Regolamento generale di Ateneo* e al *Regolamento di funzionamento del Dipartimento per l'innovazione umanistica, scientifica e sociale*.

Potenza, data del protocollo

Il Direttore
(Prof. Francesco Panarelli)



Al Direttore del DIUSS
diuss.affarigenerali@unibas.it

Oggetto: presentazione candidatura elezione rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale biennio accademico 2026/2027-2027/2028

__l__ sottoscritt_____ , nat__ a _____prov._____il _____ , in servizio a tempo pieno presso il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale con la qualifica _____ ,

DICHIARA

di candidarsi per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico – amministrativo nel Consiglio del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale per il biennio accademico 2026/2027 – 2027/2028.

Si allega

copia documento di identità in corso di validità (solo per le candidature sottoscritte mediante apposizione di firma autografa)

Firma

Luogo e data